Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 dicembre 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 313 DELL'11 DICEMBRE 1971

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 73: **Ministero del tesoro - Direzione generale della cassa depositi e prestiti:** Bollettino della 1ª estrazione delle speciali cartelle 7 % emesse in dipendenza del decreto ministeriale 28 maggio 1971 effettuate nell'anno 1971.

(10575)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1971, n. **1028.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Perugia ad acquistare un immobile.

N. 1028. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Perugia viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Perugia, corso Garibaldi, ai numeri civici 183, 185, 187 e 189 descritto al catasto del comune di Perugia al foglio n. 234, particelle 47/1, 48, 49/1; subalterni 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7; part. 49 sub. 3 - 4; part. 47 sub. 8 - 9, al prezzo di L. 44.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 114. — POLIFRONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. **1029.**

Autorizzazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ad acquistare un immobile.

N. 1029. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 215.000.000 l'immobile costituito da un appezzamento di terreno della superficie di mq. 16.944, sito in Roma, località Cinque Camini sulla via Portuense, di proprietà del dott. Ottavio Pastore, come da rogito per notaio avv. Tito Staderini del 23 dicembre 1957, rep. n. 200004.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 112. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Udine si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Udine.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10968)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1971.

Revoca alla ditta IFAR - Istituto farmochimico Arco di Coli e Palazzo dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2950 in data 13 marzo 1962 la ditta IFAR - Istituto farmochimico Arco di Coli e Palazzo fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Ponchielli, 9, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate;

Vista la lettera del medico provinciale di Firenze n. 3260 in data 16 settembre 1971 nella quale si dichiara che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta IFAR - Istituto farmochimico Arco di Coli e Palazzo l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Ponchielli, 9, concessa con decreto ministeriale n. 2950 in data 13 marzo 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10637)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1971.

Revoca alla ditta SPEM dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2854 in data 16 giugno 1961 la ditta SPEM fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Luigi Anelli n. 6, specialità medicinali chimiche purchè registrate;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 8 maggio 1970 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta SPEM l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Luigi Anelli, 6, concessa con decreto ministeriale n. 2854 in data 16 giugno 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10639)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1971.

Revoca su rinuncia alla ditta Istituto biologico ipodermoterapico torinese dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 30 gennaio 1951 la ditta Istituto biologico ipodermoterapico torinese fu autorizzata a produrre, nell'officina farmacéutica sita in Torino, via Beaumont n. 42, specialità medicinali;

Vista la lettera in data 14 luglio 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Istituto biologico ipodermoterapico torinese l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Beaumont n. 42 concessa con decreto A.C.I.S. in data 30 gennaio 1951.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10638)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1971.

Revoca alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico Vaban dell'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. n. 29 e n. 393 in data 28 dicembre 1954 e 2 gennaio 1956 la ditta Laboratorio chimico farmaceutico Vaban fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Neve a Materdei, 11, preparati galenici limitatamente alle preparazioni in fiale, sciroppi, soluzioni in genere, pomate, ovuli, supposte e polveri e specialità medicinali limitatamente alla preparazione in fiale, sciroppi, soluzioni in genere, polveri, pomate e supposte;

Vista la lettera del medico provinciale di Napoli n. 22647 in data 18 agosto 1971 nella quale si dichiara che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico Vaban l'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Neve a Materdei, 11, concessa con decreti A.C.I.S. n. 29 e n. 393 in data 28 dicembre 1954 e 2 gennaio 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Napoli è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10657)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1971.

Revoca alla ditta EUFARMAS dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Bagnolo Mella.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2718 in data 7 marzo 1960 la ditta EUFARMAS fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Bagnolo Mella (Brescia), via Stazione, 2, preparati galenici nelle forme in soluzioni iniettabili per via intramuscolare, sciroppi, soluzioni in genere, pomate, suppositori;

Vista la lettera del medico provinciale di Brescia n. 657/71 in data 28 agosto 1971 nella quale si dichiara che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta EUFARMAS l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Bagnolo Mella (Brescia), via Stazione, 2, concessa con decreto ministeriale n. 2718 del 7 marzo 1960.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Brescia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10640)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di piastre radianti e caldaie per impianti di riscaldamento centralizzati ad acqua o a vapore operanti in provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 18 agosto 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di piastre radianti e caldaie per impianti di riscaldamento centralizzati ad acqua o a vapore operanti in provincia di Firenze, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di piastre radianti e caldaie per impianti di riscaldamento centralizzati ad acqua o a vapore operanti in provincia di Firenze;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 18 agosto 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di piastre radianti e caldaie per impianti di riscaldamento centralizzati ad acqua o a vapore operanti in provincia di Firenze, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10983)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento, laterizi e ceramiche e dalle industrie estrattive operanti in provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento, laterizi e ceramiche e delle industrie estrattive operanti in provincia di Lecce per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 settembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento, laterizi e ceramiche e dalle industrie estrattive operanti in provincia di Lecce, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT CATTIN

(10984)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'« Istituto orfanotrofio Contavalle », con sede in Gorizia, ad acquistare un appezzamento di terreno.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1971, reg. n. 27 Interno, foglio n. 204, su proposta del Ministro per l'interno, l'« Istituto orfanotrofio Contavalle », con sede in Gorizia, è stato autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno, sito nel territorio del comune di Grado e contraddistinto in quel catasto alle particelle n. 3120/C e n. 3132/C del foglio n. 76, meglio descritto nella perizia del geom. Daniele Jug, asseverata dinanzi al cancelliere della pretura di Gorizia in data 22 ottobre 1969.

(10652)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica del decreto ministeriale 2 agosto 1971 concernente la nomina del commissario liquidatore della società cooperativa « L'Economica », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 novembre 1971, si è provveduto alla rettifica del precedente decreto ministeriale 2 agosto 1971 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 23 agosto 1971) per quanto concerne il nominativo del nuovo commissario liquidatore della società cooperativa « L'Economica », società a responsabilità limitata, con sede in Napoli, nominato in sostituzione dell'avv. Pasquale Maisto, dimissionario: detto nuovo commissario liquidatore è pertanto il « rag. Francesco Pempinello » e non il « rag. Franco Bentinello ».

(10650)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di glottologia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di glottologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10923)

Vacanza della cattedra di letteratura italiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10924)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1971 al 30 settembre 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1864/71, n. 1902/71 e n. 1978/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) e ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u. c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u. c. = lire italiane 625) (1)	
		dal 1°-9-1971 al 13-9-1971	dal 14-9-1971 al 30-9-1971
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:		
	D. altri zuccheri e sciroppi:		
	I. sciroppo di saccarosio	0,1145	0,1188
	II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) . . .	0,1145	0,1188
	III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio	0,1145	0,1188
	IV. non nominati:		
	ex a. zuccheri, escluso il sorbosio	0,1145	0,1188
	b. sciroppi	0,1145	0,1188
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,1145	0,1188
	F. zuccheri e melassi, caramellati:		
	ex I. zuccheri della voce 17.01	0,1145	0,1188
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:		
	C. altri:		
	I. zuccheri	0,1145	0,1188
	II. sciroppi	0,1145	0,1188

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare della restituzione in unità di conto (u. c.) per 100 kg (1 u. c. = lire italiane 625) dal 1°-9-1971 al 30-9-1971
17.03	Melassi, anche decolorati	zero

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il « tenore di saccarosio » di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.

Tuttavia:

a) non è concessa restituzione per gli sciroppi aventi un grado di purezza inferiore all'85 %;

b) per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ed inferiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco);

c) per gli sciroppi con purezza pari o superiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è quello risultante dall'analisi.

Il « tenore di saccarosio » (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto e la « percentuale o grado di purezza » degli sciroppi, sono determinati mediante analisi da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane conformemente allo art. 13 del Regolamento C.E.E. n. 394/70.

(9516)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1971 al 30 settembre 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1880/71, n. 1906/71, n. 1994/71 e n. 2058/71 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), dalla Repubblica Unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievi – Paesi terzi 1°-9-1971 15-9-1971	Paesi terzi 16-9-1971 24-9-1971	Paesi terzi 25-9-1971 30-9-1971	SAMA, PTOM, Rep. Unita Tanzania Rep. Uganda, Rep. Kenya 1°-9-1971 15-9-1971	SAMA… 16-9-1971 24-9-1971	SAMA… 25-9-1971 30-9-1971
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:						
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari:						
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:						
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:						
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % . .	905,60	905,60	905,60	343,10	343,10	343,10
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	4.655,60	4.655,60	4.655,60	4.093,10	4.093,10	4.093,10
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	6.175,00	6.125,00	1.250,00	6.175,00	6.125,00	1.250,00
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % .	7.681,25	7.618,75	1.250,00	7.681,25	7.618,75	1.250,00
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:						
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % . .	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.072,50	1.072,50	1.072,50
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	5.385,00	5.385,00	5.385,00	4.822,50	4.822,50	4.822,50
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % .	7.500,00	7.443,75	1.593,75	7.500,00	7.443,75	1.593,75
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:						
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % . .	2.706,85	2.706,85	2.706,85	2.144,35	2.144,35	2.144,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi – Paesi terzi 1°-9-1971 15-9-1971	Paesi terzi 16-9-1971 24-9-1971	Paesi terzi 25-9-1971 30-9-1971	SAMA, PTOM, Rep. Unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya 1°-9-1971 15-9-1971	SAMA, PTOM… 16-9-1971 24-9-1971	SAMA, PTOM… 25-9-1971 30-9-1971
23.07 (segue)	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	6.456,85	6.456,85	6.456,85	5.894,35	5.894,35	5.894,35
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % .	6.918,75	6.875,00	2.325,00	6.918,75	6.875,00	2.325,00
	85	II. non contenenti nè amido nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	7.681,25	7.618,75	1.250,00	7.681,25	7.618,75	1.250,00

(9517)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 7 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	606,45	606,45	606,25	606,45	605,50	606,70	606,55	606,45	606,45	606,40
Dollaro canadese . . .	605,50	605,50	605,60	605,50	602,90	605,05	606 —	605,50	605,50	605,50
Franco svizzero . . .	155,80	155,80	155,85	155,80	155,40	155,25	155;74	155,80	155,80	155,70
Corona danese	84,42	84,42	84,60	84,42	84,20	84,33	84,40	84,42	84,42	84,40
Corona norvegese . .	89,70	89,70	89,60	89,70	89,10	89,27	89,70	89,70	89,70	89,70
Corona svedese .	124,25	123,25	124,30	124,25	123,40	123,48	124,22	124,25	124,25	124,20
Fiorino olandese . .	185,07	185,07	185,40	185,07	184,80	185,05	185,10	185,07	185,07	185 —
Franco belga	13,34	13,34	13,36	13,34	13,25	13,28	13,3490	13,34	13,34	13,30
Franco francese . .	109,59	109,59	109,50	109,59	109,10	109,80	109,49	109,59	109,59	109,55
Lira sterlina	1517,50	1517,50	1519 —	1517,50	1514 —	1516,53	1518,05	1517,50	1517,50	1517,50
Marco germanico . .	186,42	186,42	187 —	186,42	187 —	186,44	186,59	186,42	186,42	186,40
Scellino austriaco . . .	25,59	25,59	25,59	25,59	25,35	25,46	25,60	25,59	25,59	25,55
Escudo portoghese .	22,35	22,35	22,35	22,35	22,40	22,21	22,35	22,35	22,35	22,30
Peseta spagnola	8,8530	8,8530	8,86	8,8530	8,80	8,85	8,8530	8,8530	8,85	8,85

Media dei titoli del 7 dicembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,625
Redimibile 3,50 % 1934	100,15
» 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
» 5 % (Ricostruzione)	94,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,325
» 5 % (Città di Trieste)	95,075
» 5 % (Beni esteri)	93,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	93,60
» 5,50 % » » 1968-83 . .	92,10
» 5,50 % » » 1969-84 .	95,225
» 6 % » » 1970-85 . .	98,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,40
» » » 5,50 % 1976 . . .	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1978 . . .	99,80
» » » 5,50 % 1979 . .	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) .	99,30
» 5 % (» 1° aprile 1974) .	98,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,45
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	98,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	98,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 dicembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	606,50
Dollaro canadese	605,75
Franco svizzero	155,77
Corona danese	84,43
Corona norvegese	89,70
Corona svedese	124,235
Fiorino olandese	185,085
Franco belga	13,344
Franco francese	109,54
Lira sterlina	1517,775
Marco germanico	186,505
Scellino austriaco	25,595
Escudo portoghese	22,35
Peseta spagnola	8,853

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 9 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	604,95	605,45	604,75	604,95	605 —	606,50	605,55	604,95	605,45	605,45
Dollaro canadese	605,50	606 —	606 —	605,50	604,10	605,75	606,15	605,50	606 —	606 —
Franco svizzero	155,20	155,30	155,50	155,20	155,20	155,75	155,45	155,20	155,30	155,35
Corona danese	84,32	84,32	84,60	84,32	84,20	84,42	84,35	84,32	84,32	84,30
Corona norvegese	89,50	89,50	89,40	89,50	89,10	89,70	89,515	89,50	89,50	89,45
Corona svedese	123,64	123,64	123,75	123,64	123,40	124,22	123,66	123,64	123,64	123,60
Fiorino olandese	184,29	184,29	184,50	184,29	184 —	185,08	184,30	184,29	184,29	184,30
Franco belga	13,2270	13,2270	13,25	13,2270	13,30	13,33	13,2425	13,2270	13,22	13,20
Franco francese	109,51	109,61	109,55	109,51	109,10	109,55	109,72	109,51	109,61	109,60
Lira sterlina	1523,40	1524,40	1525,50	1523,40	1522,25	1517,76	1525 —	1523,40	1524,40	1524,40
Marco germanico	185,16	185,26	185,85	185,16	185,40	186,50	185,34	185,16	185,26	185,20
Scellino austriaco	25,42	25,42	25,48	25,42	25,50	25,58	25,48	25,42	25,42	25,40
Escudo portoghese	22,35	22,35	22,30	22,35	22,40	22,35	22,25	22,35	22,35	22,30
Peseta spagnola	8,8340	8,8340	8,84	8,8340	8,80	8,85	8,8360	8,8340	8,83	8,85

Media dei titoli del 9 dicembre 1971

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	99,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,025
» 5 % (Ricostruzione)	94,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,275
» 5 % (Città di Trieste)	95,35
» 5 % (Beni esteri)	93,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,05
» 5,50 % » » 1968-83	92,60
» 5,50 % » » 1969-84	99,225
» 6 % » » 1970-85	99,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,825
» » » 5,50 % 1976	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	99,95
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,425
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,75
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,35

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	605,50
Dollaro canadese	606,075
Franco svizzero	155,375
Corona danese	84,335
Corona norvegese	89,507
Corona svedese	123,65
Fiorino olandese	184,295
Franco belga	13,235
Franco francese	109,665
Lira sterlina	1524,70
Marco germanico	185,30
Scellino austriaco	25,45
Escudo portoghese	22,30
Peseta spagnola	8,835

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Visto il proprio precedente decreto n. 1.13.2/10213/AA.GG. in data 22 febbraio 1971 con il quale è stata accordata al signor Trampuz Franco ed alla di lui moglie De Maio Clara la riduzione del cognome in forma italiana da Trampuz in Trampus;

Vista la domanda del predetto in data 13 novembre 1971 con la quale viene richiesta l'estensione del suddetto decreto al figlio Elvio, nato a Monfalcone il 28 gennaio 1971 nelle more della istruttoria del sopracitato provvedimento;

Visti gli atti d'ufficio e lo stato di famiglia del richiedente rilasciato dal comune di Monfalcone in data 2 marzo 1971 al n. 0065;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Decreta:

La riduzione del cognome in forma italiana da Trampuz in Trampus disposta con il decreto citato in premessa per il signor Trampuz Franco, nato a Gorizia il 19 marzo 1944 e la moglie De Maio Clara, nata a Solofra (Avellino) il 7 novembre 1946, è estesa al figlio dei predetti Elvio, nato a Monfalcone il 28 gennaio 1971.

Gorizia, addì 18 novembre 1971

Il prefetto: SGANGA

(10602)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a due posti di chimico in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 263, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a due posti di chimico in prova, nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanamento e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla Penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1950, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre, il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

F) laurea in chimica o in chimica industriale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato e firmate dagli aspiranti dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, università che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati nè di essere decaduti dallo impiego;

9) la lingua estera prescelta tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova facoltativa.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma da apporsi in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro il termine perentorio di giorni cinque, da comunicarsi all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria, EUR, piano terra, stanza n. 29, il giorno 20 gennaio 1972, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, quello ottenuto nella prova pratica e quello ottenuto nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotto:

1) diploma originale o copia autenticata di uno dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma rilasciato dalla competente università; contenente la espressa dichiarazione di essere quello sostitutivo del diploma originale in attesa della compilazione di quest'ultimo. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se il candidato è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non e ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione italiana certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21, il certificato la cui esibizione è, in ogni caso obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Gli impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti possono presentare, nel termine sopra indicato, soltanto i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, o in carriera continuativa e gli appartenenti ai corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra amministrazione.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta semplice i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di chimici in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici della Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia

ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le altre indennità spettanti in base alla vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1971
Registro n. 9, *foglio n.* 194

PROGRAMMA DI ESAME

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

Prova scritta:

Argomento importante di tecnica farmaceutica e del controllo chimico e chimico-fisico dei medicinali; argomento importante di chimica bromatologica.

Prova pratica:

Saggi bromatologici di uno dei seguenti alimenti: farina, pane e pasta, latte, olii e grassi, vino; oppure determinazione quantitativa di due componenti inorganici od organici in miscela fra di loro con metodi gravimetrico-volumetrico, colorimetrico, spettrofotometrico o polarimetrico.

Colloquio:

A) Le materie della prova scritta e della prova pratica:
B) nozioni sugli argomenti più importanti di chimica farmaceutica;
C) nozioni sugli argomenti più importanti di chimica bromatologica;
D) nozioni sulla legislazione sanitaria, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti la produzione dei medicinali e l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
E) lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Roma, addì 10 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(Schema di domanda)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ovvero: *non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente* motivo . . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

5) è in possesso del diploma di laurea in (. . . .) conseguito presso l'università di . . . . . . in data . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini) la sua posizione è la seguente . . . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . . in qualità di . . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) per la prova facoltativa di lingua estera sceglie: . . . . .;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo: . . . . . .

Data . . . . .

Firma . . . . . .

N.B.: Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(10589)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei candidati al concorso per esami ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 6-7 dei mesi di giugno-luglio 1971 del Ministero dei lavori pubblici è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1971, registro n. 8, foglio n. 178 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova dell'amministrazione centrale, bandito con decreto ministeriale 15 luglio 1969, n. 11791.

(10871)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Verona nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 17 del 15 settembre 1971 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 giugno 1971, n. 8570, concernente la approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Verona nel pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1968, n. 8559.

(10903)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 2584 in data 1° aprile 1970, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova, alla data del 30 novembre 1969;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice del concorso, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Considerata la regolarità delle operazioni del predetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Rolandelli P. Luigi	punti	65,066	su 120
2. Sacchi Giovanni	»	63,255	»
3. D'Avanzo Guido	»	62,888	»
4. Borlasca Vincenzo	»	60,796	»
5. Massaro Alberto	»	57,945	»
6. Cuneo Francesco	»	54,098	»
7. Marino Giovanni	»	50,402	»
8. Tomasello Rosario	»	49,795	»
9 Peci Carmelo	»	48,044	»

Il presente decreto sara inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Genova, addì 19 novembre 1971

Il medico provinciale: PODESTÀ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 6113 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 2584 in data 1° aprile 1970, per posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1969;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicata dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso medesimo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Rolandelli P. Luigi: S. Margherita Ligure;
2) Sacchi Giovanni: Arenzano;
3) D'Avanzo Guido: Genova, zona 14ª S. Lorenzo;
4) Borlasca Vincenzo: Genova, zona 43ª Sestri occ.;
5) Massaro Alberto: Sestri Levante, 1ª condotta.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Genova. addì 19 novembre 1971

Il medico provinciale: PODESTÀ

(10692)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 220.6.III del 20 gennaio 1969 e del 6 novembre 1969 e n. 4094.6.III del 7 novembre 1970, riguardanti il bando del concorso per ufficiale sanitario dei consorzi di vigilanza igienica con sede in Longarone, S.-Giustina Bellunese, Puos d'Alpago;

Visto il proprio decreto n. 1064.6.III del 12 maggio 1971, di ammissione dei concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione al sopradetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 4092.6.III del 7 novembre 1970, di nomina della commissione giudicatrice del medesimo concorso;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice e il verbale dalla stessa redatto;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La signora Libralon Basevi dott.ssa Eliana, nata a S. Giorgio delle Pertiche il 14 maggio 1934, unica concorrente al concorso di cui trattasi, ha conseguito il punteggio di 138,200 su 240.

La vincitrice ha facoltà di optare per una delle tre sedi di ufficiale sanitario: Longarone, S. Giustina Belluno, Puos d'Alpago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio e a quelli della prefettura e dei comuni sede dell'ufficiale sanitario.

Belluno, addì 22 ottobre 1971

Il medico provinciale: MAGRÌ

(10666)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5763, in data 1° settembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Foggia al 31 gennaio 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Foggia, dall'ordine provinciale dei medici e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visti il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; la legge 8 marzo 1968, n. 220; la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Frascione dott. Emidio, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Grosso prof. Enea, docente d'igiene dell'Università di Bari;

Malaguzzi prof. Claudio, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Bari;

Barnaba prof. Leonardo, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

De Stasio dott. Francesco Paolo, direttore di sezione della prefettura di Foggia;
Spina dott. Ferdinando, ufficiale sanitario di Foggia.

Segretario:

Franchini dott. Maria, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Bari ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura di Foggia e dei comuni interessati.

Foggia, addì 5 novembre 1971

Il medico provinciale: CRUPI

(10660)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18/8735/4 in data 27 aprile 1970 con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1969;
Visto il proprio decreto n. 18/1596/4 in data 24 aprile 1971 con il quale venivano dichiarati ammessi cinque concorrenti;
Visto il proprio decreto n. 18/7396/4 in data 3 dicembre 1970, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice;
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità degli atti e delle operazioni;
Vista la graduatoria di merito degli idonei formulata dalla commissione suddetta;
Visto il regolamento n. 281 dell'11 marzo 1935 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso indicato in premessa:

1 Fornari Aldo .	punti	62,64
2. Zingoni Mario	»	58,46
3. Peci Carmelo .	»	55,15
4 Ria Giampietro	»	54,78

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Livorno, addì 15 novembre 1971

Il medico provinciale: LONGO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna pari numero, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1969;
Visto l'ordine di preferenza per le sedi poste a concorso indicato dai candidati compresi nella graduatoria predetta;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e aziende private;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno alla data del 30 novembre 1969 e sono assegnati alla condotta a lato di ciascuno indicata:

Fornari Aldo: Castagneto Carducci (Bolgheri);
Zingoni Mario: Marciana (Pomonte).

I sindaci dei comuni suindicati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Livorno, addì 15 novembre 1971

Il medico provinciale: LONGO

(10661)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti di questo ufficio n. 36457 del 4 giugno 1970 e n. 36457-*bis* del 7 agosto 1971 con cui è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1969;
Visto il decreto n. 39518 del 4 agosto 1971 con cui sono state stralciate dal bando di concorso le condotte dei comuni di Ari e Filetto;
Visto il successivo decreto n. 41460 del 27 agosto 1971 con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del suddetto concorso;
Visti gli atti prodotti dalla commissione stessa e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;
Vista la graduatoria di merito delle candidate idonee;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a posti di ostetrica vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1969:

1. Napoleone Luciana Maria	punti	65,75
2. Giannascoli Ada	»	64,75
3. Di Girolamo Caterina	»	63,15
4. Di Bernardo Iolanda	»	60,50

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 20 novembre 1971

Il medico provinciale f.f.: FINIZIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto di questo ufficio, pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetriche condotte vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1969;

Visto l'ordine di graduatoria delle candidate risultate idonee;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle condotte vacanti alle concorrenti che ne hanno diritto in base all'ordine di graduatoria ed all'indicazione preferenziale risultante dalle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il decreto n. 39518 del 4 agosto 1971 con cui sono state stralciate dal bando di concorso le condotte dei comuni di Arì e Filetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sotto elencate, quali vincitrici del concorso in premessa, vengono assegnate le seguenti sedi:

1) Napoleone Luciana Maria: Monteodorisio;
2) Giannascoli Ada: Perano;
3) Di Girolamo Caterina: Poggiofiorito;
4) Di Bernardo Iolanda: Castiglione Messer Marino.

Il presente decreto sara inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 20 novembre 1971

Il medico provinciale f.f. FINIZIO

(10691)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante in provincia di Cremona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 8947 del 17 dicembre 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di una condotta veterinaria consorziale vacante in provincia di Cremona al 30 novembre 1969 e n. 5981/71 del 23 settembre 1971 relativo all'ammissione dei concorrenti al predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 4595/70 del 20 novembre 1970 con il quale è stato provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione ed i verbali dei lavori della stessa;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1.	Caporali Giuseppe	punti 65,438	su 120
2.	Bergamaschi Paolo	» 59,497	»
3.	Benassi GianPaolo	» 54,500	»
4.	Zuffada Sante	» 54,000	»
5.	Leonardi Vittorio	» 53,500	»
6.	Sbarra PierEmilio	» 53,000	»
7.	Rosa Mario	» 52,500	»
8.	Bertasi Floriano Maria	» 52,000	»
9.	Tagliabue Valentino	» 51,500	»
10.	Primicerio Umberto	» 51,200	»
11.	Maffezzoli Giorgio	» 50,000	»
12.	Doninelli Mario Luigi	» 49,200	»
13.	Bertoni Ferruccio	» 48,555	»
14.	Parrino Massimo	» 48,200	»
15.	Meriggi Silvio	» 48,000	»
16.	Marchiori PierNicola	» 47,500	»
17.	Finazzi Mario	» 47,000	»
18.	Montanari Cesare	» 46,500	»
19.	Fattori Domenico	» 46,000	»
20.	Scheiber Ercole	» 45,672	»
21.	Zurla Francesco	» 45,000	»
22.	Civardi Luigi	» 44,700	»
23.	Accorsi Paolo	» 44,500	»
24.	Ambrosetti PierCarlo	» 44,000	»
25.	Monfrini Eugenio	» 43,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 17 novembre 1971

Il veterinario provinciale: SANGALLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria consorziale vacante in provincia di Cremona al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre procedere alla dichiarazione del vincitore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Caporali Giuseppe, nato a Cremona il 13 marzo 1928, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria consorziale di Piadena Calvatone-Drizzona e Voltido, vacante in provincia di Cremona al 30 novembre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Cremona, addì 17 novembre 1971

Il veterinario provinciale: SANGALLI

(10636)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.